

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

numero _____

data _____

Oggetto: Stipula di una nuova convenzione tra l’Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata e l’Azienda Sanitaria Locale Roma 4 per attività di consulenza per servizi di telemedicina. Adozione atti conseguenti.

Esercizio 2020 Conto _____
 Centro di Costo 1DMPO000 _____
 Sottoconto _____
 Budget:
 - Assegnato € _____
 - Utilizzato € _____
 - Presente Atto € _____
 - Residuo € _____
 ovvero schema allegato
 Scostamento Budget NO SI
 Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale _____
 Data _____

**U.O.C. Affari Generali
 e gestione amministrativa ALPI**

_____ Estensore

Responsabile del procedimento:
 Dr.ssa Angela Antonietta Giuzio

Data _____ Firma _____

Il Direttore della U.O.C.:
 Dr.ssa Angela Antonietta Giuzio

Data _____ Firma _____

Proposta n. 1002 del 20.11.2020 (DIG)

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Data _____

 IL DIRETTORE SANITARIO
 Patrizia Magrini

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Data _____

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 Cristiano Camponi

La presente deliberazione si compone di n. ____ pagine di cui n. ____ pagine di allegati e di una pagina attestante la pubblicazione e l'esecutività, che ne formano parte integrante e sostanziale.

Esercizio 2020	Conto	Esercizio 2021	Conto
Centro di Costo	1DMPO000	Centro di Costo	1DMPO000
Sottoconto n.	401020202	Sottoconto n.	401020202
Budget:		Budget:	
- Assegnato		- Assegnato	
- Utilizzato		- Utilizzato	
- Presente Atto € 7.200,00		- Presente Atto € 7.200,00	
- Residuo		- Residuo	
Ovvero schema allegato <input type="checkbox"/>		Ovvero schema allegato <input type="checkbox"/>	
Scostamento Budget NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/>		Scostamento Budget NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/>	
Il Direttore U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale.....		Il Direttore U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale.....	
Data		Data.....	

Il Direttore U.O.C. Affari Generali e gestione amministrativa ALPI

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

PREMESSO che, con Deliberazione n. 727/DG del 02.08.2018, è stata approvata la stipula della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata (di seguito Azienda Ospedaliera) e l'Azienda Sanitaria Locale Roma 4 (di seguito ASL), della durata di un anno, con decorrenza dal 01.09.2018, avente ad oggetto attività di collaborazione per prestazioni professionali nella branca di cardiologia attraverso teleconsulto nelle carceri;

che pertanto, la convenzione è scaduta il 31.08.2019;

che, con nota acquisita al protocollo aziendale n. 4824 del 04.02.2020, l'ASL ha formulato all'Azienda Ospedaliera richiesta di disponibilità al rinnovo della convenzione, per la durata di un anno;

TENUTO CONTO delle nuove tecnologie acquisite recentemente da questa Azienda, dell'esperienza conseguita nel corso del precedente rapporto convenzionale e delle nuove richieste di servizi di telemedicina da parte della ASL, relativamente alla estensione del servizio di teleconsulto non solo alle Case Circondariali di Civitavecchia ma anche all'Ospedale Padre Pio di Bracciano, individuando nell'Ospedale San Paolo di Civitavecchia la refertazione, si è reso necessario riconsiderare la precedente attività di collaborazione ed a tal fine è intercorsa corrispondenza finalizzata ad addivenire ad una stesura concordata e condivisa del nuovo accordo da attivare tra le parti, anche alla luce della normativa vigente in materia di privacy (Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs. 196/2013 così come modificato dal D.Lgs. 101/18);

CONSIDERATO che, la ASL ha restituito in data 16.11.2020, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante pro-tempore, in segno di accettazione dei contenuti e termini proposti, l'atto convenzionale elaborato da questa Azienda ed inviato alla ASL per la preventiva condivisione, con nota prot. n. 17257 del 12.05.2020 ed ha trasmesso, altresì, l'accordo con l'atto di designazione e nomina dell'Azienda Ospedaliera quale Responsabile esterno del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 12 della Convenzione, nella stesura concordata tra le parti, già sottoscritti digitalmente, per la controfirma da parte del Legale Rappresentante di questa Azienda;

RITENUTO di prendere atto ed approvare il testo dell'atto convenzionale e dell'accordo con l'atto di designazione e nomina dell'Azienda Ospedaliera quale Responsabile esterno del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 12 della Convenzione di che trattasi, così come pervenuti dall'ASL che, allegati al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

di prendere atto della sottoscrizione in modalità digitale da parte del Legale Rappresentante di questa Azienda dei medesimi atti e, per gli effetti, di prendere atto della stipula della nuova convenzione per attività di consulenza per servizi di telemedicina tra l'Azienda Ospedaliera e la ASL della durata di un anno, con decorrenza dalla data di sottoscrizione;

di stabilire che, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione, l'ASL corrisponderà all'Azienda Ospedaliera, per l'attività oggetto del Progetto, un compenso per le prestazioni professionali secondo le tariffe indicate a fianco di ciascuna e l'importo di € 14.400,00 annuo (Applicativo Teleconsulto Multidisciplinare ASL, 1 specialità medica, 3 centri richiedenti, 10 richiedenti e 10 refertanti, 1

moderatore e 1 ospite) come di seguito indicato: 50% dell'importo ad avvio dell'attività ed il restante importo alla fine di ogni anno di attività, con rendicontazione che terrà conto del numero dei teleconsulti effettuati;

di individuare, il Direttore f.f. della U.O.C. Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri, quale Responsabile del procedimento relativamente all'attuazione della Convenzione di che trattasi ed il Responsabile del Servizio di Telemedicina, Dott. Michelangelo Bartolo, quale Responsabile del progetto assumendo la piena responsabilità in termini di rendicontazione, con riguardo all'attività oggetto del progetto, sulla base della quale l'Azienda, per il tramite della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale, provvederà ad emettere fattura alla ASL;

di stabilire che gli introiti derivanti all'Azienda saranno destinati e vincolati in un fondo la cui responsabilità è attribuita al Direttore f.f. U.O.C. Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri che ne disporrà con successivo provvedimento del Direttore Generale dell'Azienda;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESTATO in particolare che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di prendere atto ed approvare il testo dell'atto convenzionale e dell'accordo con l'atto di designazione e nomina dell'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata quale Responsabile esterno del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 12 della Convenzione per attività di consulenza per servizi di telemedicina, così come pervenuti dall'Azienda Sanitaria Locale Roma 4 che, allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- di prendere atto della sottoscrizione in modalità digitale da parte del Legale Rappresentante di questa Azienda dei medesimi atti e, per gli effetti, di prendere atto della stipula della nuova convenzione per attività di consulenza per servizi di telemedicina tra l'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata e l'Azienda Sanitaria Locale Roma 4 della durata di un anno, con decorrenza dalla data di sottoscrizione;
- di stabilire che, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione, la ASL corrisponderà all'Azienda Ospedaliera, per l'attività oggetto del Progetto, un compenso per le prestazioni professionali secondo le tariffe indicate a fianco di ciascuna e l'importo di € 14.400,00 annuo (Applicativo Teleconsulto Multidisciplinare ASL, 1 specialità medica, 3 centri richiedenti, 10 richiedenti e 10 refertanti, 1 moderatore e 1 ospite) come di seguito indicato: 50% dell'importo ad avvio dell'attività ed il restante importo alla fine di ogni anno di attività, con rendicontazione che terrà conto del numero dei teleconsulti effettuati;
- di individuare, il Direttore f.f. della U.O.C. Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri, quale Responsabile del procedimento relativamente all'attuazione della convenzione di che trattasi, ed

il Responsabile del Servizio di Telemedicina, Dott. Michelangelo Bartolo, quale Responsabile del progetto assumendo la piena responsabilità in termini di rendicontazione, con riguardo all'attività oggetto del progetto, sulla base della quale l'Azienda, per il tramite della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale, provvederà ad emettere fattura alla ASL;

- di stabilire che gli introiti derivanti all'Azienda saranno destinati e vincolati in un fondo la cui responsabilità è attribuita al Direttore f.f. U.O.C. Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri che ne disporrà con successivo provvedimento del Direttore Generale dell'Azienda;
- di prevedere che il ricavo totale presunto derivante dal presente provvedimento pari ad € 14.400,00 trovi riferimento:
 - quanto ad € 7.200,00 al conto di n. 401020202– contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) altro - del Bilancio 2020;
 - quanto ad € 7.200,00 al conto di n. 401020202– contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) altro - del Bilancio 2021.

**Il Direttore della U.O.C.
Affari Generali e gestione amministrativa ALPI
Dr.ssa Angela Antonietta Giuzio**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

IN VIRTU' dei poteri conferiti con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00206 del 2 agosto 2019;

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

ritenuto di dover procedere

DELIBERA

di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposto.

La U.O.C. Affari Generali e gestione amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

**Il Direttore Generale
Massimo Annicchiarico**

Convenzione per attività di consulenza per servizi di telemedicina

TRA

L'**Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni – Addolorata** (di seguito AOSGA) con sede legale in Roma, Via dell'Amba Aradam, 9 - 00184, C.F. e P.I. 047350610006, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Direttore Generale Dott. Massimo Annicchiarico, domiciliato per la carica come sopra

E

L'**Azienda Sanitaria Locale Roma 4** (di seguito ASL) con sede legale in Civitavecchia (Roma), Via Terme di Traiano, 39/a - 00053 Civitavecchia, C.F. e P.I. 04743741003 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Direttore Generale Dott. Giuseppe Quintavalle, domiciliato per la carica come sopra

PREMESSO CHE

- con Deliberazione n. 727/DG del 02.08.2018 è stata approvata la stipula della convenzione tra l'AOSGA e l'ASL della durata di un anno, con decorrenza dal 01.09.2018, avente ad oggetto attività di collaborazione per prestazioni professionali nella branca di cardiologia attraverso teleconsulto nelle carceri;
- pertanto, la convenzione è scaduta il 31.08.2019;
- con nota acquisita al protocollo aziendale n. 4824 del 04.02.2020, l'ASL ha formulato all'AOSGA richiesta di disponibilità al rinnovo della convenzione, per la durata di un anno;
- in considerazione delle nuove tecnologie acquisite recentemente dall'AOSGA, dell'esperienza acquisita nel corso del rapporto convenzionale precedente e delle nuove richieste di servizi di telemedicina da parte della ASL, relativamente alla estensione del servizio di teleconsulto non solo alle Case Circondariali di Civitavecchia ma anche all'Ospedale Padre Pio di Bracciano, individuando nell'Ospedale San Paolo di Civitavecchia la refertazione, si è reso necessario riconsiderare la precedente attività di collaborazione ed a tal fine è intercorsa corrispondenza finalizzata ad addivenire ad una stesura concordata e condivisa del nuovo accordo da attivare tra le parti, anche alla luce della normativa vigente in materia di privacy (Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs. 196/2013 così come modificato dal D. Lgs. 101/18);

Sulla base delle premesse sopra richiamate, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Oggetto della convenzione

L'AOSGA mette a disposizione della ASL l'utilizzo della piattaforma web di teleconsulto multidisciplinare per realizzare servizi di teleconsulto.

I richiedenti del teleconsulto potranno essere sanitari (medici o infermieri) del centro richiedente.

I medici refertanti dovranno essere specialisti indicati dalla ASL.

L'AOSGA:

- metterà a disposizione il proprio centro servizi per la monitorizzazione e la corretta tempistica di ogni teleconsulto;
- farà da help desk tecnologico di primo livello per i richiedenti e o refertanti;

- curerà la formazione del personale coinvolto.

Si prevede di iniziare il servizio con la sola specialità di cardiologia. Qualora ci fosse la necessità di estendere il teleconsulto ad altre branche specialistiche si procederà con l'integrazione di un altro accordo.

I centri richiedenti saranno tre: Casa di Reclusione Passerini (di seguito CR Civit e/o Carcere piccolo) Casa Circondariale di Civitavecchia (in seguito CC Civit e/o Carcere grande) e l'Ospedale Padre Pio di Bracciano.

I Medici cardiologi refertanti saranno quelli in servizio presso l'Ospedale San Paolo di Civitavecchia.

I medici refertanti saranno avvisati attraverso email ed sms e/o tramite centralino dell'Ospedale San Paolo di Civitavecchia.

Le attività di consulenza dovranno essere prestate con la massima cura e diligenza in relazione al supporto richiesto nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, modalità e termini contenuti nella presente convenzione.

In seguito all'emergenza Covid, la piattaforma è stata implementata con un servizio di tele-Ambulatorio che utilizza i teleconsulti per le visite ambulatoriali con metodica personalizzata per i pazienti; tale metodica può essere integrata, qualora ce ne sia la richiesta.

Art. 2 Modalità di svolgimento e di erogazione delle prestazioni

L'AOSGA, per richiedere le prestazioni di cui all'art.1, mette a disposizione dei centri richiedenti l'accesso alla piattaforma web accessibile tramite il seguente link <https://tlc-aosga-asl.it> raggiungibile attraverso la connettività RUPAR già presente nelle Carceri e nell'Ospedale San Paolo di Bracciano.

Nel carcere piccolo(CR Civit) verrà fornito dalla AOSGA anche l'Elettrocardiografo ELI10 in comodato d'uso.

Nel carcere grande (CC Civit) e all'Ospedale Padre Pio di Bracciano per inviare i tracciati ECG si utilizzeranno gli scanner già presenti nelle strutture indicate.

Tale procedura prevede che:

- 1) l'amministratore della piattaforma web creerà le utenze del personale richiedente, refertante ed ospite secondo le indicazioni della ASL;
- 2) il personale richiedente effettuerà il tracciato ECG, lo acquisirà, indicherà i dati anagrafici e clinici del paziente e lo invierà alla categoria "Cardiologia"; nell'inviare il teleconsulto il richiedente potrà usufruire di *wizard* specialistici che aiutano la corretta compilazione dei dati clinici;
- 3) appena il teleconsulto viene inviato si attiveranno automaticamente gli *alert* come concordato con la ASL;
- 4) quando il teleconsulto viene evaso opportuni *alert*, da concordare con la Asl, informeranno il richiedente.
- 5) il Centro Servizi monitorizzerà e supervisionerà tutte le fasi della corretta tempistica e interverrà quando necessario con supporto adeguato (*help desk* tecnologico e sanitario di primo livello);
- 6) qualora si ritenga necessario, al fine di garantire il rispetto della privacy dei pazienti, la piattaforma prevede la possibilità di anonimizzare i dati anagrafici;

- 7) ogni teleconsulto sarà identificato con un ID univoco:
- il cardiologo refertante referterà l'eventuale Ecg e darà i suggerimenti clinici del caso, che saranno visionabili dal richiedente *on line*;
 - la piattaforma è funzionante H24 e gli orari del servizio verranno decisi dal personale ASL;
 - l'help desk* tecnologico e sanitario del Centro Servizi è comunque disponibile nei giorni feriali dalle ore 7.30 alle ore 14,30 e il sabato dalle 9,00 alle 12,30;
 - qualora la piattaforma dovesse avere problemi tecnici le eventuali comunicazioni tra richiedente e refertante verranno trattate con i normali protocolli in essere prima del progetto.

Art. 3 Impegni dell'Azienda e dell'ASL

L'AOSGA si impegna a:

- Fornire l'accesso alla piattaforma di teleconsulto multidisciplinare;
- Fornire assistenza del Centro Servizi per *l'help desk* tecnologico e sanitario di primo livello;
- Fornire l'elettrocardiografo Eli10 alla Carcere piccolo (CR Civit);
- Fornire la formazione al personale sanitario della ASL;
- Gestire le utenze indicate dalla ASL.

L'ASL si impegna a:

- Predisporre una postazione pc con scanner collegata alla rete Rupar della Asl (già presente e testata);
- Garantire la manutenzione della postazione e della connettività;
- Utilizzare nel carcere grande (CC Civit) e nell'Ospedale Padre Pio di Bracciano l'elettrocardiografo in loro dotazione;
- Dare un elenco del personale sanitario che dovrà accedere alla piattaforma.

Art. 4Orari, sede e locali

La consulenza sarà espletata dal personale dipendente della ASL con tempistiche e orari che potranno definire autonomamente.

Art. 5Tariffe e Modalità di pagamento

Le tariffe previste per le prestazioni professionali sono quelle di seguito indicate:

TELECONSULTO MULTIDISCIPLINARE	Note	Qtà	mesi	costo unitario Device/mese	Centro Servizi Tmc/mese/pz	Totale
Applicativo Teleconsulto Multidisciplinare ASL; 1 specialità medica (3 centri richiedenti; 10 richiedenti e 10 refertanti, 1 moderatore e 1 ospite)	utilizzo piattaforma	1	12	€ 1.200,00		€ 14.400,00

postazione Casa di Reclusione Passerini (CR Civit/ Carcere Piccolo)	1 ECG Mortara Eli 10 in comodato d'uso	1	12	€ 0		€ 0
postazione Casa Circondariale di Civitavecchia (CC Civit/Carcere Grande)	scanner in comodato d'uso collegato alla piattaforma	1	12	€ 0		€ 0
Postazione DEA Ospedale Padre Pio di Bracciano	scanner del DEA	1	12	€ 0		€ 0

Telemonitoraggio e assistenza per n. teleconsulti complessivo Teleconsulto, assistenza help desk sanitario e tecnologico di primo livello del Centro Servizi AOSGA	da 1 a 250 teleconsulti/anno	250	12	€ 0		€ 0
Teleconsulto, assistenza help desk sanitario e tecnologico di primo livello del Centro Servizi	da 251 in poi teleconsulti/anno		12	€ 2,00		€ ____

Come si evince dalla tabella i primi 250 teleconsulti non prevedono nessuna tariffazione aggiuntiva; dal 251 esimo teleconsulto in poi si aggiungerà un importo di € 2,00 euro a richiesta.

Il pagamento dell'importo di €. 14.400,00 annuo (Applicativo Teleconsulto Multidisciplinare ASL; 1 specialità medica ;3 centri richiedenti; 10 richiedenti e 10 refertanti, 1 moderatore e 1 ospite) verrà corrisposto come indicato: 50% dell'importo ad avvio dell'attività ed il restante importo alla fine di ogni anno di attività, con rendicontazione che terrà conto del numero dei teleconsulti effettuati.

L'AOSGA invierà semestralmente il riepilogo della attività svolte alla ASL sulla base dell'allegato (All. 1), sottoscritto dal Dott. Michelangelo Bartolo, dove sarà indicato l'eventuale costo aggiuntivo qualora il numero dei teleconsulti superasse il n. di 250.

Sulla base di tale riepilogo, l'AOSGA provvederà ad emettere eventuale fattura semestrale nei confronti dell'ASL.

Il saldo delle fatture dovrà essere effettuato dall'ASL all'AOSGA entro sessanta giorni dalla data di inserimento della fattura elettronica nel sistema di interscambio (SDI) sull'IBAN aziendale IT81W0200805160000400007365.

Art. 6 Codice di comportamento

L'AOSGA e l'ASL si danno reciprocamente atto che la natura della collaborazione è sottoposta al rispetto dei principi etici e della deontologia professionale. La collaborazione riguarderà esclusivamente le prestazioni stabilite a norma della presente convenzione, restando escluso qualsiasi tipo di coinvolgimento dell'AOSGA e dei dipendenti di essa nell'attività della ASL. Il personale incaricato dall'ASL si impegna a rispettare sia il Codice di comportamento dei pubblici dipendenti di cui al D.P.R. n. 62/2013 sia il Codice etico comportamentale dell'Azienda.

Art. 7 Durata

La presente convenzione avrà durata di un anno con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

Su richiesta dell'ASL e previa accettazione dell'AOSGA, il rapporto potrà proseguire per un ulteriore periodo da concordare.

Le parti possono recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni mediante PEC o Raccomandata A/R.

Art. 8 Aspetti assicurativi

L'Azienda Ospedaliera assume piena ed esclusiva responsabilità per le prestazioni assistenziali da essa erogate.

Con riferimento alla responsabilità civile verso terzi, l'AOSGA è allo stato in regime di ritenzione in proprio del rischio assicurativo (c.d. autoassicurazione).

Art. 9 Aspetti fiscali

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso e le conseguenti spese saranno a carico della parte che lo ritenesse necessario.

Art. 10 Comunicazioni

Le comunicazioni tra le Aziende interessate si intendono ricevute nel momento del loro arrivo al destinatario.

Per la corrispondenza di carattere tecnico-organizzativo le parti accettano l'utilizzo della posta elettronica.

Art. 11 Divieto di cessione

In caso di inadempimento a tale obbligo, l'ASL, fermo restando il risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta la presente convenzione.

Art. 12 Trattamento dei dati personali

Con la sottoscrizione della presente Convenzione le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 GDPR, nonché della normativa nazionale vigente D. Lgs. n. 196/03 così come modificato dal D. Lgs. n. 101/18.

Le parti, inoltre, si impegnano a regolare con contestuale e separato accordo, che avrà pari durata della presente Convenzione, il trattamento dei dati personali e la libera circolazione degli stessi nel rispetto ed in ossequio della citata normativa europea e nazionale.

Art. 13 Riservatezza e proprietà della documentazione

Le parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza e di non divulgarli in alcun modo, in qualsiasi forma e di non utilizzarli a scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente convenzione.

Anche il materiale originario o predisposto ai fini della presente convenzione è oggetto di tale obbligo, mentre sono esclusi i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Anche in caso di cessazione della convenzione gli obblighi di riservatezza dovranno essere rispettati.

I diritti di proprietà e/o utilizzazione di quanto prodotto in relazione alle attività convenzionali sono di titolarità esclusiva dell'ASL che ne potrà disporre senza alcuna restrizione.

Art. 14 Responsabili

L'Azienda Ospedaliera individua il Direttore f.f. U.O.C. Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri quale Responsabile del procedimento relativamente all'attuazione della convenzione di che trattasi, assumendo la piena responsabilità in termini di spesa e liquidazione ed il Dott. Bartolo Michelangelo quale Responsabile del progetto assumendo la piena responsabilità in termini di rendicontazione.

Art. 15 Foro competente

Per ogni eventuale contenzioso tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza della presente convenzione, non risolvibili in via stragiudiziale, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 16 Clausola finale

Le parti approvano specificatamente le clausole che singolarmente e nel loro insieme, così come negoziate, costituiscono manifestazione integrale della loro volontà.

Qualunque modifica del presente atto potrà avere luogo solo se approvata per iscritto, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole non comporta l'invalidità o l'inefficacia dell'atto nel suo complesso.

L'inadempimento delle disposizioni di cui alla presente convenzione danno la facoltà di risolverla di diritto ai sensi di cui all'art. 1453 del Codice Civile.

Si dà atto che la sottoscrizione tra le parti della presente convenzione avviene in modalità elettronica mediante dispositivo digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell'art. 24 del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e scambiata tra le parti medesime a mezzo di posta elettronica certificata -PEC.

Il Direttore Generale
ASL ROMA 4

Dott. Giuseppe Quintavalle

Il Direttore Generale
Azienda Ospedaliera Complesso
Ospedaliero San Giovanni - Addolorata
Massimo Annicchiarico

DRAFT ALLEGATO 1

Attestazione delle prestazioni di teleconsulto effettuate nel periodo _____

N Progressivo	ID teleconsulto	ID paziente	data	Tipo prestazione	Euro

L'Azienda Sanitaria Locale ROMA 4 (di seguito ASL Roma 4), con sede in Civitavecchia (RM) 00053, alla via Terme di Traiano n. 39/A, P.IVA e Cod. Fisc. 04743741003 in persona del Dott. Giuseppe Quintavalle, n.q. di Direttore Generale e Legale Rappresentante pro-tempore, in virtù di Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00199 del 31.07.2019, della ASL Roma 4 (già ASL RM/F), giusto DCA n. U00606 del 30.12.2015

E

L'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni – Addolorata (di seguito AOSGA) con sede legale in Roma, alla Via dell'Amba Aradam, 9 - 00184, C.F. e P.I. 047350610006, in persona del Dott. Massimo Annicchiarico n.q. di Direttore Generale pro-tempore, domiciliato per la carica come sopra

Premesso che

- che l'Azienda Sanitaria Locale Roma 4 e l'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni - Addolorata (di seguito AOSGA) hanno manifestato l'intenzione di stipulare una convenzione per la messa a disposizione della piattaforma (licenza d'uso) e per le attività di consulenza per servizi di teleconsulto per le esigenze degli Istituti Penitenziari di Civitavecchia (Casa Circondariale e Casa di Reclusione), nonché per le esigenze dell'Ospedale Padre Pio di Bracciano;

Alla luce di quanto premesso, sulla base delle premesse sopra richiamate, le parti *ut supra* identificate nella persona dei relativi legali rappresentanti pro tempore ed ai sensi dell'art. 12 della cennata Convenzione

CONVENGONO CHE

1) Definizioni.

2.1) Per "Legge Applicabile" o "Normativa Privacy", si intende il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, per brevità, "GDPR"), nonché il D.Lgs n.101 del 2018;

2.2) per "Dati Personali" si intendono tutte le informazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad una persona fisica così come definite ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. b) del Codice della Privacy e dell'art. 4 par. 1 del GDPR, che il Responsabile tratta per conto del Titolare allo scopo di fornire i Servizi di cui al contratto stipulato con l'Azienda, mentre sono da intendersi con l'espressione "Dati sanitari" dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;

2.3) per "Interessato" si intende la persona fisica cui si riferiscono i Dati Personali;

2.4) per "Servizi": si intendono i Servizi resi dal Responsabile oggetto del contratto nonché il relativo trattamento dei dati personali, così come meglio descritto nel presente atto;

2.5) per "Titolare": si intende, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. del Codice della Privacy, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza e, ai sensi dell'art. 4, par. 7 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;

2.6) per "Misure di Sicurezza": si intendono le misure di sicurezza di cui alla Normativa privacy;

2.7) per "Trattamento": si intende, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. a) del Codice della Privacy, qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati e, ai sensi dell'art. 4, par. 2 del GDPR, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiem di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

3) Titolarità del Trattamento dei dati.

Il Titolare del Trattamento del dato è L'Azienda Sanitaria Locale Roma 4 con sede in Via Terme di Traiano n. 39/a, Civitavecchia (RM), in persona del Direttore Generale Dott. Giuseppe Quintavalle.

4) Responsabile Esterno del Trattamento dei dati.

Il Responsabile Esterno del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR è l'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni - Addolorata che effettuerà ogni trattamento per conto del Titolare garantendo misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR per la tutela dei diritti dell'interessato.

L'Azienda Sanitaria Locale Roma 4, pertanto, provvederà alla nomina dell'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata, in persona del Direttore Generale, Dott. Massimo Annicchiarico, quale Responsabile Esterno del Trattamento dei dati, facente parte integrante del presente documento.

5) Comunicazioni.

Qualsiasi comunicazione fra le Parti relativa all'esecuzione delle attività di consulenza per i servizi di telemedicina, dovrà essere effettuata mediante l'invio di missiva PEC ai seguenti indirizzi:

protocollo@aslroma4.it

ao.sga@pec.hsangiovanni.roma.it

Titolare del trattamento

Il Direttore Generale

Azienda Sanitaria Locale Roma 4

Dott. Giuseppe Quintavalle

Responsabile esterno del
trattamento

Il Direttore Generale

Azienda Ospedaliera Complesso
Ospedaliero San Giovanni -
Addolorata

Dott. Massimo Annicchiarico

Nomina del Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679

Il Regolamento UE 2016/679 impone una tutela rigorosa riguardo al trattamento dei dati personali delle persone fisiche.

Al fine di garantire la protezione dei dati personali dell'interessato, il Regolamento all'art. 28 prevede che, qualora il trattamento dei dati debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR al fine di garantire la tutela dei diritti dell'interessato.

E' intenzione della Azienda Sanitaria Locale Roma 4 e dell'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni – Addolorata (d'ora in poi AOSGA) sottoscrivere una convenzione per l'attività di consulenza per servizi di telemedicina: in particolare, l'AOSGA metterà a disposizione il proprio centro servizi per la monitorizzazione e la corretta tempistica di ogni consulto, farà da help desk tecnologico di primo livello per i richiedenti e la corretta tempistica di ogni teleconsulto e curerà la formazione del personale coinvolto; in ragione delle attività anzidette, l'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni - Addolorata effettua trattamenti di dati personali per conto del Titolare limitatamente allo svolgimento delle attività di consulenza per i servizi di telemedicina prestate in favore dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 4.

Per tale motivo l'Azienda Sanitaria Locale Roma 4, ai sensi dell'art. 12 della cennata Convenzione **designa e nomina** l'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni - Addolorata (C.F./P.IVA 047350610006), in persona del Direttore Generale, Dott. Massimo Annicchiarico, quale Responsabile esterno del trattamento dei dati.

In conformità con quanto disciplinato dal paragrafo 3 dell'art. 28 del Regolamento, tale nomina ha natura contrattuale e deve essere sottoscritta dall'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni - Addolorata, per espressa accettazione, vincolando, così, quest'ultima al Titolare del trattamento.

Il paragrafo 3 dell'art. 28 del Regolamento individua una serie di attività alle quali la nominata Azienda si dovrà attenere e precisamente:

a) trattare i dati personali soltanto su istruzione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 4 anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile esterno del trattamento; in tal caso, il Responsabile esterno del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

c) adottare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di cui all'art. 32 del GDPR;

d) rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 del Regolamento per ricorrere a un altro Responsabile del trattamento.

Nel caso specifico vengono individuati ed autorizzati dal Titolare del trattamento, sin d'ora i seguenti soggetti in qualità di sub-responsabili:

- TTRE S.r.l., quale Fornitore del Software di Teleconsulto e Teleambulatorio;
- ARUBA S.p.a., quale di provider Hosting Database e Web Application.

L'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni - Addolorata e l'Azienda Sanitaria Locale Roma 4 danno atto di aver condiviso la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) effettuata, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento UE 2016/679, sul "prodotto" software di teleconsulto e di approvarne le valutazioni ivi contenute.

Aosga, inoltre, potrà ricorrere ad ulteriore Responsabile (sub-Responsabile) previa autorizzazione scritta, specifica o generale, da parte dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 4. Nel caso di autorizzazione scritta generale, l'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni - Addolorata informerà il Titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili del trattamento, dando così al Titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

Se l'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni - Addolorata dovesse ricorrere ad un altro Responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 4, su tale altro Responsabile del trattamento saranno imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nella presente nomina. Inoltre, il Responsabile scelto da codesta Azienda dovrà munirsi di garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento; qualora il Responsabile nominato non dovesse adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserverà nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità per l'inadempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

Ad ogni modo, l'Azienda Sanitaria Locale Roma 4 avrà la facoltà di opporsi, motivando tale opposizione, in merito all'attribuzione di uno specifico trattamento di dati personali ad un determinato sub-responsabile, chiedendone la sostituzione.

L'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni - Addolorata manleverà e terrà indenne l'Azienda Sanitaria Locale Roma 4 da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti, anche in termini di danno reputazionale, in relazione ad una qualsiasi violazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali e/o della nomina derivante dalla propria condotta, ovvero dalla condotta dei propri dipendenti/sub-responsabili, limitatamente all'attività di help desk tecnologico di primo livello per i dipendenti del Titolare ed alla formazione

erogata nei confronti del personale coinvolto per i fini e l'esecuzione della suindicata convenzione;

e) tenere conto della natura del trattamento, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR;

f) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32-36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione della Vostra Azienda.

L'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni - Addolorata, ai sensi dell'art. 33, par. 2 GDPR, nel caso in cui venisse a conoscenza di una violazione dei dati personali, dovrà informare il Titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo; quest'ultimo notificherà la violazione all'Autorità di controllo competente a norma dell'art. 55 del Regolamento senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica all'Autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, sarà corredata dei motivi del ritardo.

L'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni - Addolorata collabora con l'Azienda Sanitaria Locale Roma 4 fornendo la propria Valutazione d'Impatto (DPIA) e assiste quest'ultima nella elaborazione e svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla protezione dei dati personali conformemente a quanto sancito dall'art. 35 GDPR. Inoltre, il responsabile del trattamento supporta e collabora con il Titolare nello svolgimento della eventuale Consultazione Preventiva innanzi al Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 36 GDPR;

g) su scelta del Titolare del trattamento, l'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni - Addolorata dovrà cancellare o restituire eventuali dati personali di cui sia venuta a conoscenza, dopo che sia terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;

h) mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 GDPR e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

Inoltre, il responsabile del trattamento dovrà:

- tenere in forma scritta, anche in formato elettronico, un registro contenente tutte le categorie di attività relative al trattamento dei dati svolte per conto del Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 30, par. 2 GDPR;
- impegnarsi, altresì, a collaborare con altri responsabili del trattamento dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 4, su richiesta di quest'ultima, al fine di armonizzare e coordinare l'intero processo di trattamento dei dati personali;

- nominare per iscritto le persone fisiche autorizzate al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 GDPR e 2-quaterdecies del Codice Privacy, come novellato dal D. lgs. 101/2018;
- dare istruzioni alle persone autorizzate per il corretto trattamento dei dati personali ricevuti dall'Azienda Sanitaria Locale Roma 4, nonché far rispettare gli obblighi di segretezza e di non divulgazione dei dati da parte dei soggetti che comunque entrano in contatto con i dati e le informazioni oggetto della nomina;
- adottare politiche interne e *policy privacy* che garantiscano un corretto trattamento dei dati personali da parte dei dipendenti del responsabile, nonché prevedere misure atte a soddisfare i principi di necessità, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione, esattezza, integrità e riservatezza secondo i paradigmi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione (*privacy by design*) e protezione per impostazione predefinita (*privacy by default*);
- fornire al Titolare del trattamento, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest'ultimo, entro 48 ore, i dati e le informazioni necessarie per consentire allo stesso di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante per la Protezione dei Dati Personali o all'Autorità giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali o comunque per rispondere ad eventuali richieste pervenute dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, dall'Autorità giudiziaria o dalle Forze dell'Ordine;
- mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al GDPR e della presente nomina, oltre a contribuire e consentire a quest'ultima - anche tramite soggetti terzi dalla medesima autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche, ispezioni dei luoghi e *audit* circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. Resta inteso che qualsiasi verifica condotta ai sensi del presente paragrafo dovrà essere eseguita in maniera tale da non interferire con il normale corso delle attività del responsabile. A tal fine, l'Azienda Sanitaria Locale Roma 4 informa preventivamente il responsabile con un preavviso minimo di sei giorni lavorativi;
- collaborare, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali) e nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con l'Azienda Sanitaria Locale Roma 4 affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

Con la sottoscrizione della presente nomina, l'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni - Addolorata si impegna a rispettare gli obblighi in essa sanciti, derivanti dall'applicazione del Regolamento UE 2016/679. Fatti salvi gli artt. 82, 83 e 84, nel caso in cui violi tali disposizioni, determinando autonomamente le finalità e i mezzi di trattamento, sarà considerata Titolare del trattamento in questione.

Atto redatto in modalità digitale mediante supporto informatico, composto complessivamente da numero 8 facciate, ai sensi decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 – Codice dell'Amministrazione Digitale.

Si dà atto che la sottoscrizione tra le parti avviene in modalità elettronica mediante dispositivo digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e

s.m.i. e dell'art. 24 del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e lo scambio tra le parti medesime a mezzo di posta elettronica certificata –PEC.

Titolare del trattamento
Il Direttore Generale
Azienda Sanitaria Locale Roma 4
Dott. Giuseppe Quintavalle

Responsabile esterno del
trattamento
Il Direttore Generale
Azienda Ospedaliera Complesso
Ospedaliero San Giovanni -
Addolorata
Dott. Massimo Annicchiarico